

9 MAGGIO 2024



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Il certificato d'ispezione (COI) e i controlli sui prodotti
biologici**

Utilizzo della piattaforma TRACES

Seminario: I CONTROLLI SUI PRODOTTI BIOLOGICI

OBIETTIVI:

- ❖ Chiarimento sull'ampia normativa
- ❖ Comunicazione della attuali modalità con cui è gestita la fase di vigilanza sull'importazione partite biologiche e relativi controlli riferendosi a documenti ufficiali salienti:
 - 1) COI preventivo alla dichiarazione doganale (Nota UD Livorno, prot.0038679.11-10-2022-U)
 - 2) Decreto MASAF 2024/n. 687940 annuale relativo alla frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche importate in UE dai PT
 - 3) Nota ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DSCE e COI in caso di controlli ufficiali sui prodotti biologici destinati ad essere importati in Italia _MASAF 187389 del 31/3/2023)
- ❖ Corretta compilazione COI su TRACES (piattaforma integrata IMSOC): al fine di evitare di crearsi di situazioni di stallo
- ❖ Confronto su diverse prassi tuttora esistenti
- ❖ Rilevamento di segnalazioni e criticità

MEZZI disponibili

- Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell'Unione da paesi terzi (Art. 75 REG.(UE) 625/2017)
 - Collaborazione con gli operatori del territorio ed interessati al settore
 - Valorizzare l'attuazione dei punti relativi agli obblighi delle Autorità competenti e di controllo evidenziandone le opportunità collegate (Art.5 REG.(UE) 625/2017)
-

1. LA PRODUZIONE BIOLOGICA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

EVOLUZIONE E RECENTI NOVITA' NEL SETTORE DELL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIO E IN CONVERSIONE DA PAESI TERZI

Sino al 31 dicembre 2021

- Autorità che firma il COI: Agenzia delle Dogane
- OdC italiani operano per i controlli fisici (campionamenti) in dogana
- Analisi svolte da OdC presso laboratori privati autorizzati Mipaaf
- COI cartaceo
- Firma autografa del COI
- BCP=U.O.=immissione in libera pratica
- Campionamento del 100% delle partite considerate a 'rischio bio'

Dal 1 gennaio 2022

- ADM è autorità di controllo, designata da Mipaaf (Autorità Competente) per effettuare controlli ufficiali su import prodotti bio
- ADM prende decisione su partita e firma il COI
- ADM effettua i controlli fisici (campionamenti)
- Analisi svolte presso laboratori ADM
- COI in TRACES
- Sigillo elettronico dei COI
- BCP e PILP
- Campionamento del 10-50% delle partite considerate a 'rischio bio'

2017

REG (UE) 2017/625 (BIO E NON BIO) relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

2018

REG (UE) 848/2018 (BIO)
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
ART 45 **previsione della frequenza dei controlli fisici** dipendente dalla probabilità di non conformità di cui all'art.3 Reg.

2021

Reg.Del. (UE)
2021/2305

Reg.Del. (UE)
2021/2306

Reg.Del. (UE)
2021/2307

REG.esecutivi
SECONDARI

1/1/2022

ENTRA IN VIGORE IN ITALIA DAL 2022 TRAMITE

2022

Decreto MIPAAF 52932 DEL 04/02/2022
*Decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) 2018/848 in materia di **CONTROLLI UFFICIALI** sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi*
Stabilisce le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa "secondaria" europea in merito ai controlli da eseguirsi sui prodotti biologici importati da Paesi Terzi:

2023

DLgs 6 ottobre 2023 N.148: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2018/848 e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

LA NORMATIVA IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/5/2018
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2018/848 ed introduce importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea.

Alla pubblicazione, a fine 2021, di alcuni Regolamenti EU “secondari” che forniscono ulteriori informazioni, integrazioni e indicazioni esecutive in merito all’attività di importazione biologica è seguita, nel 2022, la pubblicazione del DEC. MIN 52932 DEL 04/02/2022
.....FONDAMENTALE PERCHE’

DEFINIZIONE PRODOTTO BIOLOGICO

Un prodotto, di origine vegetale o animale, può definirsi biologico se è ottenuto mediante un processo che prevede la totale assenza di elementi esterni a quelli che la natura mette a disposizione. La richiesta di maggior attenzione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile hanno favorito la crescita del settore della produzione biologica, che è divenuto uno dei settori maggiormente cresciuti nell'ultimo decennio.

Un prodotto biologico, affinché possa essere definito tale, deve ottenere la relativa certificazione che garantisce l'impegno dell'organizzazione nell'applicare un metodo di produzione volto alla sostenibilità, alla tutela del territorio e al benessere animale, creando prodotti ugualmente idonei e confacenti ai requisiti di sicurezza normativi e qualitativi per clienti e per i consumatori.

LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

La **certificazione biologica** si applica **all'intera catena produttiva** e controlla che tutti gli elementi che entrano a far parte della filiera corrispondano e siano conformi alla produzione biologica in atto.

L'azienda che decide di certificare un prodotto biologico, di origine animale o vegetale, vuole garantire al cliente (consumatore o GDO) che esso è stato realizzato svolgendo **controlli** su ogni fase del ciclo produttivo, dall'inizio della produzione e trasformazione, fino allo stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita.

Alcuni dei requisiti necessari affinché i prodotti ottengano la certificazione biologica sono:

- non utilizzare o essere derivanti da OGM, i quali sono vietati poiché non compatibili con la concezione della produzione biologica;
- le coltivazioni non devono utilizzare fertilizzanti sintetici, sostanze chimiche come pesticidi o antibiotici, ma devono, piuttosto, essere potenziate con l'ausilio di materiali organici, soprattutto se ricavati dalla produzione in loco.

La certificazione biologica si ottiene quando il sistema di produzione è conforme ai requisiti del Regolamento UE 848/2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.


Quando un'azienda alimentare intende ottenere la certificazione biologica, deve contattare uno degli **Organismi di Controllo e certificazione** accreditati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (*l'attuale* MASAF). Da quel momento, comincia un **percorso di riconoscimento o conversione**(**Art 3.7 del 2018/848 «prodotto in conversione»**) al termine del quale l'azienda ottiene il rilascio della certificazione biologica.

L'attività di controllo è svolta con frequenza almeno annuale ma può essere incrementata in funzione della valutazione del rischio di infrazioni al regolamento oppure in base alla categoria di prodotti a rischio.

Una volta che l'operatore biologico è stato riconosciuto potrà vantare sui prodotti il **LOGO BIOLOGICO**, esposto obbligatoriamente sugli imballi dei prodotti preconfezionati e presenti nell'elenco dei prodotti biologici certificati dall'operatore come indicazione di garanzia e sicurezza per i consumatori.

Il logo biologico può essere utilizzato nell'etichetta, nelle presentazioni e nelle pubblicità di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti del Regolamento UE 848/2018.

Oltre al logo UE, sul prodotto conforme potrà essere posto l'eventuale logo nazionale o privato.



Decreto MIPAAF 52932 DEL 04/02/2022

*Decreto ministeriale recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 in materia di **CONTROLLI UFFICIALI** sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi*

Stabilisce le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa “secondaria” europea in merito ai controlli da eseguirsi sui prodotti biologici importati da Paesi Terzi e stabilisce tra l'altro che:

I *CONTROLLI UFFICIALI* vengono svolti sugli *OPERATORI* (art. 4) da parte di Organismi di Controllo con una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformità;

IL CONTROLLO SULLE PARTITE biologiche ed in conversione IN INGRESSO E' SVOLTO DALL'AUTORITA' DI CONTROLLO (art. 5) ;

L'individuazione ***DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO (A.C.)*** preposta ai controlli sull'importazioni di partite biologiche da PT sarà competenza dal MINISTERO POLITICHE AGRICOLE con specifico atto normativo (*art. 5.2*) ;

L'*A.C.* effettua controlli documentali, identità e fisici (*art. 5.3 del suddetto decreto*) ai sensi del Reg 2021/2306; La novità dell'approccio normativo riguarda la previsione di «controlli aggiuntivi» («con apposito decreto è determinata determina la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione», *art 5.5*) prodotto/Paese a rischio, sulle partite di prodotti biologici importati dai Paesi Terzi: quindi il controllo fisico è su base campionaria e non più sulla totalità delle partite prodotto/Paese a rischio.

Si riportano di seguito ulteriori i riferimenti alla normativa unionale (Regolamenti secondari di esecuzione):

- Reg.Del. (UE) 2021/2305 – Dà informazioni specifiche sulle modalità **dei controlli da effettuarsi sui prodotti biologici importati, appartenenti alle categorie che non rientrano tra quelle oggetto di controlli ufficiali ai sensi del Reg 2017/625**: integra il Regolamento con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti; **Punti di Immissione in Libera Pratica**
- Reg.Del. (UE) 2021/2306: – relativo alla verifica nei Paesi Terzi delle partite di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione e al rilascio del certificato di ispezione;
 - ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione;
 - riporta il modello di certificato di ispezione da utilizzare a partire dal 01/01/2022, con le relative note per la compilazione;
- Reg.Del.(UE) 2021/2307 – Introduce la necessità di presentare la Notifica di arrivo merce biologica importata **direttamente** in TRACES, compilando il riquadro 20 del COI relativo alla specifica importazione del caso.


BOX 20

Livello nazionale

- ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DSCE e COI in caso di controlli ufficiali sui prodotti biologici destinati ad essere importati in Italia MASAF 187389 del 31/3/2023

2. IL PROCESSO DI IMPORTAZIONE di prodotti biologici DA PAESI TERZI

Le importazioni dei prodotti biologici in EU



Secondo l'art.45 del Reg.UE 848/2018 un prodotto può essere importato da un Paese Terzo per essere immesso sul mercato UE come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni:

a) **il prodotto è un prodotto di cui all'art. 2, paragrafo 1 del Reg. 848/2018** (prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti; mangimi; altri prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I del Reg.848/2018);

b) **gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento**, agli importatori e alle autorità nazionali nell'Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la *tracciabilità* del prodotto biologico o in conversione interessato;

c) si applica una delle **seguenti casistiche per quanto concerne la qualifica di esportatore certificato di** : **BOX 2**

- ✓ la partita è importata da un esportatore certificato da un Organismo di Controllo (OdC)/autorità di controllo riconosciuto in conformità ai sensi art. 46 del Reg. UE 848/2018, per la specifica categoria di prodotto, nel Paese Terzo (CONFORMITA');
- ✓ la partita è importata da un esportatore certificato da un OdC/autorità di controllo riconosciuto in un Paese Terzo in equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale, ai sensi art.47 del Reg UE 848/2018 (TRADE AGREEMENTS);
- ✓ la partita è importata da un esportatore certificato da un OdC/autorità di controllo riconosciuto in un Paese Terzo in equivalenza (artt 48 e 57) (EQUIVALENZA PAESE e EQUIVALENZA ORGANISMO DI CONTROLLO).

3. TRACES & COI

3.1 ATTORI

1

Autorità di controllo emittente /Gli organismi di controllo (delegati) dei **Paesi Terzi**

BOX 1

2

O
P
E
R
A
T
O
R
I

gli importatori

BOX 12

gli operatori responsabili della partita

BOX 19

I primi destinatari

BOX 24

3

Autorità di controllo competente sui prodotti biologici (**ADM**)

BOX 25 e 30

eventuali

BOX 23/ 29

utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES -TRAdE Control and Expert System

OGNUNO per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI).

CERTIFICATE OF INSPECTION of organic products

Il **COI (certificato di ispezione)** che accompagna **le partite di prodotto biologico importate** è un documento in forma elettronica che è valido se corredato degli opportuni sigilli elettronici a disposizione dell'Organismo di controllo (OdC) nel Paese Terzo e della **DOGANA in ingresso in EU**

I COI sono predisposti nel sistema TRACES sulla piattaforma IMSOC e rilasciati in

forma digitale mediante l'utilizzo dei rispettivi sigilli dopo che i soggetti coinvolti nel processo registrano le proprie verifiche.

Al fine di ottenere la richiesta di validazione delle utenze TRACES gli operatori di cui alla precedente slide trasmettono la richiesta all'indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it.

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso a TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione Europea – Agricoltura e Sviluppo Rurale – Agricoltura biologica nonché presso il portale del **Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica – SINAB**.



Integrated Management System
for Official Controls
IMSOC

4. I CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI DI PARTITE BIOLOGICHE

Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 N.148

relativo *all'adeguamento* della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

ART 4. e seguenti sono determinanti per il quadro di riferimento

CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI
E

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

- DM 4 febbraio 2022, n. 52932, art. 5 e art. 6, comma 6
- DM 5 agosto 2022, n. 347507 '*Individuazione dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico*'
- DM 20/03/2023, n. 165043 '*Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità*'

dal 14 novembre 2023

30-10-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 254

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.



Articolo 4

L'importante ed onerosa designazione, formalizzata con riferimento all'articolo 3 del regolamento UE 2017/625, è avvenuta in considerazione del ruolo che **ADM** svolge per la sicurezza e la salute dei cittadini attraverso il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea e il contrasto ai fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

Autorità
competente



designa

Autorità di controllo



- 4) «autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- 3) «autorità competenti»:

- a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a*) presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a*) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a*) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a*) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Articolo 3

Verifica nel paese terzo

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 verifica la partita conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 4

Rilascio del certificato di ispezione

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha verificato la partita conformemente all'articolo 3 rilascia un certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 5 per ogni partita prima che questa lasci il paese terzo di esportazione o di origine.

Articolo 5

Formato del certificato di ispezione e uso del sistema Traces

1. L'autorità di controllo o l'organismo di controllo rilascia nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) il certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato e compila i riquadri da 1 a 18 di tale certificato.

2. Al momento del rilascio del certificato di ispezione, l'organismo di controllo o l'autorità di controllo carica nel sistema Traces tutti i documenti giustificativi, compresi:

- a) i risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati, se del caso;
- b) i documenti commerciali e di trasporto quali la polizza di carico, le fatture e l'elenco degli imballaggi e, se l'autorità di controllo o l'organismo di controllo ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, l'itinerario redatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1698.



BOX 1-18: AUTORITA' DI CONTROLLO/OdC PT emissione del COI su TRACES

Articolo 6

Controlli ufficiali eseguiti sulle partite

1. L'autorità competente presso un posto di controllo frontaliero o presso un punto di immissione in libera pratica, a seconda dei casi, esegue i controlli ufficiali sulle partite per la verifica della conformità al regolamento (UE) 2018/848 come segue:

- a) controlli documentali di tutte le partite;
- b) controlli di identità svolti a campione; e
- c) controlli fisici con una frequenza che varia in funzione della probabilità di non conformità al regolamento (UE) 2018/848.

I controlli documentali comprendono l'esame del certificato di ispezione, di tutti gli altri documenti giustificativi di cui all'articolo 5 e, se del caso, dei risultati delle analisi o delle prove effettuate sui campioni prelevati.

Nel caso in cui un certificato di ispezione richieda correzioni di natura puramente materiale o redazionale, l'autorità competente può accettare che l'autorità di controllo o l'organismo di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione aggiorni le informazioni nel sistema Traces sostituendo il documento secondo la procedura disponibile nel sistema, senza modificare le informazioni del certificato iniziale relative all'identificazione della partita, alla sua rintracciabilità e alle garanzie.

- Controllo documentale: verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (per il bio Reg. UE 2018/848)
- Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
- Controllo fisico: un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (per il bio Reg. UE 2018/848)

C.O.I.
Certificate
Of
Inspection

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a*) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a*) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

(2) «posto di controllo frontaliero»: il posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;

38) «posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

(3) «punto di immissione in libera pratica»: il punto di immissione in libera pratica per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305;

La verifica di conformità al biologico delle partite importate in UE avviene a livello di:

«**posto di controllo frontaliero**» (PCF); su TRACES anche indicati come BCP: Border Control Post dello Stato Membro di primo ingresso

«**punto di immissione in libera pratica**» (PILP); su TRACES anche indicati come PORFC, Point Of Release For Free Circulation)

Questa indicazione deve essere riportata nel BOX 10 del COI da parte dell'ente che emette il COI (odc o autorità di controllo operante nel Paese Terzo) ma può essere successivamente modificata dall'importatore prima dell'arrivo della merce e comunque prima dei controlli da parte delle autorità competenti.

BOX 10

E' RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE SAPERE SE UNA DETERMINATA PARTITA DEVE ESSERE PRESENTATA PER I CONTROLLI DI CONFORMITA' BIOLOGICA AI PCF O AL PILP al fine di compilare correttamente la casella 10.

**IMPORTATORE o OPERATORE RESPONSABILE DELLA PARTITA BIOLOGICA
DEVE NOTIFICARE L'ARRIVO SU TRACES COMPILANDO CAMPO «NOTIFICA PREVENTIVA»**

BOX 20

ADM esegue **CONTROLLI** e prende la **DECISIONE CONSEQUENTE AI CONTROLLI UFFICIALI** il quale a sua volta dipende dal prodotto:



Luogo

Tipologia di controllo

COME VIENE PRESA LA DECISIONE PER I CONTROLLI DOCUMENTALI 

Anche a distanza dai PCF

Esaminando documenti: Bill, fac, packing list e eventuali certificati analisi svolte nei PT

COME VIENE PRESA LA DECISIONE PER I CONTROLLI FISICI (AGGIUNTIVI) 

NEL CASO DI PCF sps

DECISIONE ADM e dopo DECISIONE CHED = OK se le decisioni sono conformi

NEL CASO DI PILP NON sps

DECISIONE COI indipendenti DECISIONE CHED= OK se le decisioni sono conformi

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a*) presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a*) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

3. Dopo la verifica di cui al paragrafo 1 e, se del caso, di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide in merito a ciascuna partita. La decisione è registrata nel riquadro 30 del certificato di ispezione conformemente al modello e alle note di cui all'allegato indicando una delle alternative seguenti:

- a) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto biologico;
- b) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto in conversione;
- c) la partita può essere immessa in libera pratica come prodotto non biologico;
- d) la partita non può essere immessa in libera pratica;
- e) parte della partita può essere immessa in libera pratica accompagnata da un estratto del certificato di ispezione.

L'autorità competente valida il certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

BOX 30: ADM decisione su conformità PARTITA

SE L'ESITO DELLA DECISIONE
DELL'AUTORITA' DOGANALE
COMPETENTE E'
L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA,
L'IMPORTATORE RIPORTA IL N. COI
validato/rilasciato NELLA DICHIARAZIONE
DOGANALE

Attenzione ricordarsi.....

per le dichiarazioni relative a prodotti suddetti, laddove previsto in TARIC, l'importatore deve indicare nella casella 44 uno dei seguenti certificati: • C644 Certificato di ispezione per i prodotti biologici;

Articolo 7

Regimi doganali speciali

1. Se una partita è vincolata nel regime di deposito doganale di cui all'articolo 240, paragrafo 1, o di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e tale partita subisce una o più preparazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente verifica la partita ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento anteriormente allo svolgimento della prima preparazione. L'importatore indica nel riquadro 23 del certificato di ispezione il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state vincolate al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

La preparazione di cui al primo comma è limitata ai tipi di operazioni seguenti:

- a) imballaggio o cambio dell'imballaggio; oppure
- b) apposizione, rimozione e modifica delle etichette relative alla presentazione del metodo di produzione biologico.

2. Dopo le preparazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica la partita e valida il certificato di ispezione conformemente all'articolo 6 prima dell'immissione in libera pratica della partita.

5. **La decisione** sulle partite adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625 rinvia a una delle alternative di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo (art 6 REG. (UE) 2021/2306).

Se l'importatore, compilando il riquadro 23 del certificato di ispezione, ha chiesto l'assoggettamento a un **regime doganale speciale conformemente all'articolo 7**, paragrafo 1, del presente regolamento, la *decisione* in merito alle partite, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, indica il regime doganale applicabile.

La *decisione* registrata nel certificato di ispezione secondo la quale la partita o parte di essa non può essere immessa in libera pratica è notificata senza indugio nel sistema Traces **all'autorità competente pertinente che effettua i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625.**

Se, secondo la *decisione* indicata nel DSCE, adottata ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625, la partita non è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero informa **l'autorità competente che ha adottato la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tramite il sistema Traces,** al fine di aggiornare il certificato di ispezione.

Le autorità competenti che svolgono i controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e j), del regolamento (UE) 2017/625 forniscono inoltre all'autorità competente che ha preso la decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo ogni informazione pertinente, come i risultati delle analisi di laboratorio, tramite il sistema Traces, al fine di aggiornare, se del caso, il certificato di ispezione.

6. Se solo una parte di una partita è immessa in libera pratica, la partita è suddivisa in diversi lotti prima dell'immissione. Per ciascun lotto, l'importatore compila un estratto del certificato di ispezione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 e lo presenta tramite il sistema Traces.

L'autorità competente dello Stato membro in cui il lotto è destinato a essere immesso in libera pratica verifica il lotto e valida l'estratto del certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato

7. Per le partite soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere di cui al paragrafo 4, le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica della partita solo su presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un certificato di ispezione vidimato conformemente al paragrafo 6 in cui sia indicato che la partita può essere immessa in libera pratica.

Se la partita è suddivisa in più lotti, le autorità doganali esigono la presentazione di un DSCE debitamente compilato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 e di un estratto del certificato di ispezione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 nel cui riquadro 12 sia indicato che il lotto può essere immesso in libera pratica

Art. 4.

Compiti dell'autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera *a*) presso i posti di controllo frontaliere e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad *audit* interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera *a*) l'autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.



Per il 2024

DECRETO MASAF 687940

Stabilisce la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica

5. PRINCIPALI ASPETTI OPERATIVI DELLA PIATTAFORMA TRACES E DEL COI

DOVE TROVARE LINEE GUIDA

[TRACES NT Documentation \(europa.eu\)](#)

LINK PER ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DI UN COI

[Accesso - TRACES NT \(europa.eu\)](#)

PROCESSO DI EMISSIONE, CONVALIDA E VALIDAZIONE

ISSUING COI

Complete and submit (europa.eu)

BOX 1-18: AUTORITA' DI CONTROLLO/OdC rilascio/emissione del COI su TRACES

BOX 19-20 e 24: IMPORTATORE O OPERATORE RESPONSABILE DELLA PARTITA (DELLA CONSEGNA, DELLA SPEDIZIONE)

BOX 21: However, in case the transfer to a control point for sanitary or phytosanitary identity and physical checks has been requested by the completion of box I.20 in a related CHED-D or CHED-PP, the importer or the operator responsible for the consignment must also tick the option in box – 21 of the COI, to request transfer to the same control point as the one indicated in the CHED, for organic identity and physical checks. This box applies only to products subject to official controls at border control post indicated in box – 10.

BOX 22 : Only if the option in box – 21 is selected, box – 22 becomes mandatory

COI.DO.2021.0005257



ENDORSEMENT & VALIDATING COI

Endorsement (europa.eu)

BOX 23: SPECIAL CUSTOMS PROCEDURES

BOX 25-30: CONTROLS&CHECKS BY RELEVANT COMPETENT AUTHORITY

COI.TN.2024.0001063



DICHIARAZIONE PRIMO DESTINATARIO FIRMATA

BOX 31: DECLARATION OF THE FIRST CONSIGNEE

A COI that has been signed by the relevant competent authority as “**To be released as organic**” or “**To be released as in-conversion**” ,and the option “to be released in batches” was not selected, needs to be signed by the first consignee mentioned in box – 24.

COI.PE.2024.0002792



1. Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio Ecocert SA - TN-BIO-001 BP 47, 32600, L'Isle-Jourdain, Francia (FR)	2. Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio <input type="checkbox"/> Compliance (Article 46) <input checked="" type="checkbox"/> Equivalent third country (Article 48) <input type="checkbox"/> Equivalent control authority or control body (Article 57) <input type="checkbox"/> Equivalence under a trade agreement (Article 47)														
3. Numero di riferimento del certificato di ispezione COL.TN.2024.0000982	4. Produttore o preparatore del prodotto STE GLOBAL OLIVE OIL COMPANY - 79059 Rue Habib Bourguiba Route de Chorben Km 1 Souassi, Mehdià, Tunisia (TN)														
5. Esportatore Royal Trading - 213887 Chez Prosid Lot n°25 SMMT Z I Mégrine Saint Gobain Bn Arous 2033 Tunisia, 2013, Ben Arous, Tunisia (TN)	6. Operatore che acquista o vende il prodotto senza immagazzinarlo né manipolarlo fisicamente														
7. Autorità di controllo o organismo di controllo Ecocert SA - TN-BIO-001 BP 47, 32600, L'Isle-Jourdain, Francia (FR)	8. Paese di origine Tunisia (TN)														
9. Paese d'esportazione Tunisia (TN)	10. Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica Nome PILP Ufficio Dogane Livorno Indirizzo P.zza dell'Arsenale, 10 57121 Livorno Paese Italia Codice ISO IT														
11. Paese di destinazione Italia (IT)	12. Importatore CARAPELLI FIRENZE S.P.A. - 0809 Via Leonardo da Vinci n. 31, 50028, Tavarnelle Val di Pesa, Italia (IT) EORI -														
13. Descrizione dei prodotti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice NC</th> <th>Denominazione commerciale</th> <th>Numero del lotto</th> <th>Numero di colli</th> <th>Peso netto</th> <th>Categoria</th> <th>Production method</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15092000</td> <td>huile d'olive vierge extra biologique</td> <td>BIO09717042401 C16-C20</td> <td>3 Cisterna, rettangolare</td> <td>90000 Kg</td> <td>D - Processed agricultural products for use as food</td> <td>Biologico</td> </tr> </tbody> </table>		Codice NC	Denominazione commerciale	Numero del lotto	Numero di colli	Peso netto	Categoria	Production method	15092000	huile d'olive vierge extra biologique	BIO09717042401 C16-C20	3 Cisterna, rettangolare	90000 Kg	D - Processed agricultural products for use as food	Biologico
Codice NC	Denominazione commerciale	Numero del lotto	Numero di colli	Peso netto	Categoria	Production method									
15092000	huile d'olive vierge extra biologique	BIO09717042401 C16-C20	3 Cisterna, rettangolare	90000 Kg	D - Processed agricultural products for use as food	Biologico									

2. Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

BOX 2

- Compliance (Article 46)
- Equivalent third country (Article 48)
- Equivalent control authority or control body (Article 57)
- Equivalence under a trade agreement (Article 47)

BOX 10

10. Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica

Nome **PILP Ufficio Dogane Livorno**
 Indirizzo **P.zza dell'Arsenale, 10 57121 Livorno**
 Paese **Italia** Codice ISO **IT**

10. Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica

LIVORNO PORTO - ITLIV1Bio
 Rue 1, 56018, Livorno, Italia (IT)



14. Numero del container	15. Numero del sigillo 148756 148770 148702 148778 148764 148725 148732 148707 148767	16. Peso lordo totale 90000 Kg
17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata nell'Unione		
Tipo	Documento	Identificazione
Veicolo stradale	CMR 89220	AD86417 - XA638DL - AD86583 Tunisia
Nave	BL 5325657038	CATANIA Tunisia
18. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1 Il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dal regolamento delegato (UE) 2021/1898 della Commissione (2) per la conformità (articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848) o dal regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (3) per l'equivalenza (articoli 47, 48 o 57 del regolamento (UE) 2018/848) e che i prodotti sopraindicati sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/848. Data: 16 aprile 2024 15:42:42 +02 (Europe/Luxembourg) Nome e firma del responsabile kawther ghazel Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio		
19. Operatore responsabile della partita	20. Notifica preventiva Data 19.04.2024 +00 (UTC) Ora 00:00:00 +00 (UTC)	
21. Per trasferimento verso <input type="checkbox"/> For Transfer	22. Dati del punto di controllo	
23. Regimi doganali speciali Deposito doganale <input type="checkbox"/> Perfezionamento attivo <input type="checkbox"/> Customs operator Organismo di controllo o autorità di controllo Numero di riferimento della dichiarazione doganale <input type="checkbox"/> Verifica della partita prima dell'assoggettamento al regime/ai regimi doganali Autorità e Stato membro: Data/carico: Nome e firma del responsabile		

BOX 20

20. Notifica preventiva			
Data	19.04.2024	+00 (UTC)	Ora 00:00:00 +00 (UTC)

24. First consignee in the European Union

CARAPPELLI FIRENZE S.P.A. - 0899

Via Leonardo da Vinci n. 31, 50028, Tavarnelle Val di Pesa, Italia (IT)

25. Controlle dell'autorità competente pertinente

Controllo documentale

Soddisfacente Non soddisfacente

Selezionato per controlli di identità e fiscali

Sì No

Autorità e Stato membro:

Data/orario:

Nome e firma del responsabile

Timbro

26. Per trasferimento dal posto di controllo frontaliere a un punto di controllo:

Sì No

27. Dati del punto di controllo

28. Means of transport from the border control post to a control point

29. Controlli di identità e fiscali

Controllo identità

Soddisfacente Non soddisfacente

Controllo fiscale

Soddisfacente Non soddisfacente

Prova di laboratorio

Sì No

Risultato della prova

Soddisfacente Non soddisfacente

COPY TO BE RELEASED AS ORGANIC

30. Decisione dell'autorità competente pertinente

- Da immettere in libera pratica come prodotto biologico
- Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione
- Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico
- La partita non può essere immessa in libera pratica
- Parte della partita può essere immessa in libera pratica

Autorità e Stato membro: Livorno - Pisa, P - Italia (IT)

Data/orario: 30 aprile 2024 12:40:33 +02 (Europe/Luxembourg)

Nome e firma del responsabile

Ornella Grammatico

Timbro

Digitally signed by: AGENZIA DOGANE E

MONOPOLI

on 2024-04-30 10:40:34 UTC

31. Dichiarazione del primo destinatario.

This is to confirm that at the reception of the products, the packaging or container and, where relevant, the certificate of inspection are:

- Conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848
- Non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848

Nome della società:

Data/orario:




Nome e firma del responsabile

Timbro

BOX 30: ADM decisione su conformità PARTITA


BOX 31: conferma del First Consignee

COPY
BASED AS ORGANIC



Flusso di un controllo documentale

FLUSSO PROCEDURALE GENERALE: nuovo ruolo, nuove competenze



NOTE TECNICHE

PRODOTTI SPS E PRODOTTI NON SPS

Nota ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DSCE e COI in caso di controlli ufficiali sui prodotti biologici destinati ad essere importati in Italia (MASAF 187389 del 31/3/2023)

SPS Sanitary and Phyto Sanitary

PCF (in inglese BCP) Posti di Controllo Frontalieri

PILP (in inglese PoRFFC) Punto di Immissione in Libera Pratica

COI Certificato di Ispezione

DSCE (in inglese CHED) Documento Sanitario Comune di Entrata

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI DSCE E COI IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI SU PRODOTTI BIOLOGICI DESTINATI AD ESSERE IMPORTATI IN ITALIA

(fonte *MASAF* _DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA PQAI 1)

Prodotti SPS

Tutte le merci biologiche che devono essere sottoposte a controlli sanitari armonizzati o controlli fitosanitari obbligatori presso il PCF di primo ingresso e che sono accompagnati da DSCE-A, DSCE-D, DSCE-P e DSCE-PP

(**)

Prodotti non SPS

Tutte le altre merci biologiche diverse da quelle SPS da sottoporre a controlli obbligatori ai PCF.

Ai sensi della normativa italiana potrebbero essere accompagnati da un DSCE-D

BOX 10 del COI	Deve essere indicato un PCF	Deve essere indicato un PILP (*)
BOX 20 del COI	L'importatore compila almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della merce	
BOX 31 del COI	Il primo destinatario compila e firma solo dopo il ricevimento e la verifica della merce biologica	
Link DSCE e COI	Si	No
BOX I.31 DSCE – Tipo di prodotto	'organic'	---
BOX I.9 DSCE – documento di accompagnamento	COI	---
Tempistica del controllo ufficiale 'biologico'	Il COI e la merce biologica deve essere sottoposta alla verifica di ADM <u>prima del controllo sanitario o fitosanitario</u>	Il COI e la merce biologica deve essere sottoposta alla verifica di ADM <u>prima o contestualmente allo 'sdoganamento'</u>

(*) tutti i PCF italiani sono registrati in TRACES anche come PILP



AGENZIA

ADM

(**) In particolare:

A. tutti gli animali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, paglia e fieno e prodotti compositi e accompagnati da **DSCE-A e DSCE-P**;

B. le merci provenienti da alcuni PT a rischio, indicati nel seguente elenco, e che sono accompagnati da un **DSCE-D**

NB: questo elenco è aggiornato al febbraio 2023 (Allegati 2 e 3), ed è periodicamente aggiornato con regolamenti di esecuzione che modificano gli allegati I e II del Reg. UE 2019/1793

C. alcuni animali e merci che sono oggetto di misure di emergenza

a. alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Reg. UE 2021/1533);

b. prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Reg. (UE) 2020/1158)

c. riso OGM non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (Decisione 2011/884/UE);

d. rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (Reg. UE 208/2013)

D. prodotti elencati nell'allegato XI, parte A (*Allegato 4*) e allegato XIII (*Allegato 5*) del Reg. UE 2019/2072 (ad es. pere, kiwi, mais, patate, ecc. provenienti da alcuni paesi terzi) accompagnati dal **DSCE-PP**.

N.B. Anche il Reg. UE 2019/2072 è periodicamente aggiornato.

Azerbaijan: nocciole e derivati

Bangladesh: alimenti con foglie di betel

Bolivia: arachidi e derivati

Brasile: pepe nero, noci del Brasile in guscio, arachidi e derivati

Cina: arachidi, peperoni dolci, tè, gomma di xantano

Colombia: solo CN ex 0810 90 20

Corea del Sud: spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse, integratori

Costa d'Avorio: olio di palma

Egitto: peperoni, arance, arachidi

Etiopia: pepe, spezie, semi di sesamo

Gambia: arachidi e derivati

Georgia: nocciole e derivati

Ghana: arachidi e derivati, olio di palma

India: riso, moringa, fagioli asparago, guaiava, noci moscate, betel, gombi, curry, peperoni, arachidi e derivati, semi di sesamo, carrube, gomma di guar e carrube, spezie (CN da 0904 a 0910), salse (CN 2103), integratori

Indonesia: noci moscate

Iran: pistacchi e derivati

Israele: basilico, menta

Kenya: fagioli, peperoni

Libano: rape

Madagascar: fagioli dall'occhio

Malaysia: frutta del jack, carrube e derivati

Nigeria: semi di cocomero e derivati, semi di sesamo

Pakistan: miscele di spezie, riso, peperoni

Rep. Dominicana: melanzane, peperoni, fagioli asparago

Ruanda: peperoni diversi dai peperoni dolci

Senegal: arachidi e derivati

Sri Lanka: gotu kola, Mukunuwenna, peperoni

Sudan: arachidi e derivati, semi di sesamo

Thailandia: peperoni

Turchia: limoni, pompelmi, melegrane, peperoni, semi di albicocca, semi di cumino, semi di sesamo, origano secco, fichi secchi e derivati, pistacchi e derivati, foglie di vite, mandarini, clementine, arance, carrube e derivati

Uganda: peperoni, semi di sesamo

USA: arachidi e derivati, estratto di vaniglia

Uzbekistan: albicocche secche o altrimenti preparate o conservate

Vietnam: peperoni, gombi, pitahaya, spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse



DATI RELATIVI IMPORTATORE E PRIMO DESTINATARIO

1. L'importatore, prima della creazione del COI da parte dell'organismo di controllo emittente nel paese terzo, dovrà accertarsi che:

A) il profilo di importatore che sarà inserito nel box 12 del COI e del primo destinatario da inserire nel box 24 siano entrambi **validi** e con le **date** di validità aggiornate secondo *l'ultimo certificato emesso dall'organismo di controllo* (vedi screenshot riportato qui sotto). In caso contrario si dovrà informare il proprio organismo di controllo per richiedere, se opportuno, l'aggiornamento delle date e/o informare il primo destinatario per procedere nello stesso modo. Nel caso in cui il certificato non sia più valido **la partita non potrà essere importata** (nel caso del certificato dell'importatore) **o consegnata** (nel caso del certificato del primo destinatario) come prodotto biologico.

B) le informazioni contenute nel profilo dell'importatore e del primo destinatario, con particolare riferimento al nome e all'indirizzo (o agli indirizzi), siano aggiornati e già inseriti correttamente nell'ultimo certificato valido e nella notifica correlata.

attenzione

▼ Importatore di prodotti biologici Valido     

▼ Dettagli attività

Organismo di controllo / Autorità di controllo	ODC	IT-BIO-00 *	<input type="text" value="Avanzate..."/>
Valido da	11/05/2023 	+02:00 CEST	
	giovedì 11 maggio 2023 +02:00 CEST		
Valido fino a	11/11/2024 	+01:00 CET	
	lunedì 11 novembre 2024 +01:00 CET		

2. Occorre prestare **attenzione** al fatto che le **modifiche ai profili dell'importatore e del primo destinatario** per quanto riguarda le informazioni contenute nei box 12 e 24 del COI (es. modifiche o sostituzione di un indirizzo già inserito nel COI) apportate dopo l'apposizione del sigillo elettronico da parte dell'organismo di controllo emittente sul COI stesso, possono causare un **BLOCCO** in fase di vidimazione del COI in TRACES da parte di ADM.

Per risolvere questa situazione sarà necessario chiedere all'ufficio (pqa5.notifica@masaf.gov.it) di autorizzare l'organismo di controllo emittente alla sostituzione del COI ai sensi dell'articolo 6(1) del Reg. UE 2021/2306



attenzione

Autorità BCP Posto di Controllo Frontaliero LIVORNO

Livorno - Pisa, P

BCP/ITLIV1 **Valido**

BCP/ITLIV1 **Valido**

Alimenti

 Italia

Via Indipendenza, 20
57121 Livorno

Feed and Food of Non-Animal Origin

Germinal products

Sottoprodotti di origine animale

Veterinario

Control point

Onward transportation facility

Specially approved customs warehouse

DSCE-A rw

CHED-D rw

DSCE-P rw

COI r-

DOCOM rw

EU EXPORT rw

EU IMPORT r-

INTRA rw

AJL rw

Biologico

Point of release for free circulation

COI rw

COI Extract rw

OO CERT r-

Autorità BCP_Posto di Controllo Frontaliero LIVORNO

LIVORNO PORTO

BCP/ITLIV1 **Valido**
BCP/ITLIV1Bio **Valido**

Piante

 Italia

RUe 1
56018 Livorno



Control point

Onward transportation facility

DSCE-PP rw COI r- ePhyto rw

EUROPHYT IN rw PHYTO rw

Biologico

Point of release for free circulation

COI rw COI Extract rw

OO CERT r-

PILP_Controlled locations LIVORNO

PILP Ufficio Dogane Livorno	 Italia P.zza dell'Arsenale, 10 57121 Livorno	Point of release for free circulation	Valid 
PILP Livorno - Pisa, P	 Italia Via Indipendenza, 20 57121 Livorno	Point of release for free circulation	Valid 
PILP Livorno Porto	 Italia RUe 1 56018 Livorno	Point of release for free circulation	Valid 

Riferimenti e contatti per risoluzione problematiche

PER EVENTUALI PROBLEMATICHE riscontrate in TRACES è possibile contattare l'helpdesk all'indirizzo sante-traces@ec.europa.eu.

Al fine di ottenere la richiesta di validazione delle utenze TRACES gli operatori di cui alla precedente slide trasmettono la richiesta all'indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it.

Dott.ssa Giovanna Riviaccio
M.A.S.A.F.
g.riviaccio@masf.gov.it
06.46655193

Dott.ssa Giovanna Nencioni
UD.LIVORNO
Giovanna.nencioni@adm.gov.it
055/7366378

CONCLUDENDO....

Case-studies

- Merce non SPS
- Controllo automatizzato sulla dichiarazione doganale («CA») conforme
- Presentazione del COI in dogana successiva all'uscita della merce dagli spazi doganali

**Merce
importabile
come prodotto
non biologico**

**Merce negli
spazi doganali
fino all'esito
delle analisi**

- Prodotto selezionato per campionamento e analisi di laboratorio

UD LIVORNO

MOTIVAZIONI DI RESPINGIMENTO NELL'APPROVAZIONE DEL COI:

- Richiesta di validazione COI successiva alla dichiarazione doganale
- DOCUMENTAZIONE INESISTENTE,INSUFFICIENTE O ERRATA
- Pur restando responsabilità dell'importatore e dell'operatore responsabile della partita potrebbe essere necessario segnalare di verificare la corretta indicazione del punto dove presentare i prodotti biologici per i controlli (BCP/PILP)-BOX 10
- Imprescindibilità della compilazione della notifica preventiva BOX 20
- Necessità di individuare il regime doganale speciale , se necessario, al BOX 23

L'UD di Livorno rivolge particolare attenzione alle attività inerenti l'importazione dei prodotti biologici in considerazione del crescente e costante aumento in termini di numeri e di valore economico del settore biologico ed in considerazione del valore in termini di importazione di prodotti biologici ed in conversione tramite il porto di Livorno .

Nell'ambito delle disposizioni, e all'interno della sfera di della responsabilità degli operatori, l'Ufficio di Livorno sta lavorando per adattare la disciplina relativa ai controlli sui prodotti biologici ed in conversione dai Paesi Terzi affinché il processo relativo ai controlli sia il più efficace e lineare possibile. Non va dimenticato che per sua natura il settore è in continuo aggiornamento, sia per la necessità di interventi normativi esecutivi che chiariscano il merito di situazioni ancora poco chiare che possono essere causa di ritardi, inefficienze e costi.

L'attività di vigilanza doganale condotta sin qua dall'Ufficio delle Dogane di Livorno nell'ambito del settore biologico testimonia il costante impegno e l'attenzione posta da ADM alla tutela degli standard di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato UE contribuendo così a garantire una protezione efficace dei consumatori e dei cittadini.

Giovanna Nencioni

Referente Controlli Prodotti Biologici
Ufficio delle Dogane di Livorno
DT V
Giovanna.nencioni@adm.gov.it
055/7366378